



Comune di
Fontanafredda

Via Puccini n. 8 33074 Fontanafredda (Pordenone) Tel. 0434 567611
www.comune.fontanafredda.pn.it info@comune.fontanafredda.pn.it comune.fontanafredda@certgov.fvg.it
C.F. e Partita IVA 00162440937

COPIA

Area 1 - Amministrativa Finanziaria

DETERMINAZIONE N. 761 del 19-11-2021

Reg. Settore 145

Oggetto: COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA DEL PERSONALE DEL COMPARTO ANNO 2021.

CONSIDERATO che con Decreto Sindacale il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area con affidamento delle funzioni di cui all'ex art. 107 del D.Lgs 267/2000;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., il quale disciplina i compiti di spettanza dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi;

VISTO l'art. 48 dello Statuto Comunale il quale prevede che spettino ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi l'assunzione dei provvedimenti gestionali di carattere tecnico, finanziario ed amministrativo che impegnano l'Amministrazione Comunale verso l'esterno;

RICHIAMATI gli artt. n. 18 e n. 24 del Regolamento sul Funzionamento degli Uffici e dei Servizi attualmente vigente che disciplinano le competenze dei Responsabili delle Aree, dei Servizi e degli Uffici e che stabiliscono che gli stessi estrinsechino le funzioni loro assegnate attraverso atti di gestione che assumono la forma della "determinazione";

VISTE:

- la deliberazione consiliare n. 10 del 15/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il DUP – Documento Unico di Programmazione 2021/2023;
- la deliberazione consiliare n. 11 del 15/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023;

RICHIAMATA deliberazione n. 67 del 31/05/2021 della Giunta Comunale con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2021-2023 ed il Piano degli obiettivi e della performance 2021/2023 e successive modifiche e quindi sono state attribuite ai responsabili di Area le dotazioni finanziarie e strumentali per l'attuazione dei programmi;

RICORDATO che:

- il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del Fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale;
- l'art. 32 del CCRL del 15/10/2018 del personale non dirigenziale del Comparto Unico della Regione Friuli Venezia Giulia in base al quale a partire dal 1° gennaio 2018 in ciascun ente è costituito il Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa del personale del Comparto destinato ad incentivare la produttività e ad attuare le progressioni economiche all'interno delle categorie;
- l'art. 33 del summenzionato CCRL prevede che gli Enti determinino annualmente e separatamente l'ammontare delle risorse destinate alle finalità di cui al comma 1 dell'art. 32 (risorse stabili e variabili) nonché quello riferito complessivamente alle altre voci stipendiali richiamate al comma 6 (indennità imputate a carico del bilancio);
- le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

VISTA la L.R. 18/2015, come modificata dalla L.R. 6 novembre 2020 n. 20, ed in particolare:

- l'articolo 2 comma 2 bis, che prevede che al fine di conseguire gli obiettivi di finanza pubblica, spetta alla Regione definire con la legge di stabilità il concorso finanziario e gli obblighi a carico degli enti locali adottando misure di razionalizzazione e contenimento della spesa idonee ad assicurare il rispetto delle dinamiche della spesa aggregata delle amministrazioni pubbliche;
- l'art. 2 comma 2 ter che dispone che gli enti locali della Regione assicurano la razionalizzazione e il contenimento della spesa nell'ambito del concorso finanziario di cui al comma 2 bis, nonché attraverso il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22 e delle misure previste dalla legislazione statale espressamente recepite dalle leggi regionali;
- l'art. 18 comma 1, che individua quali destinatari della normativa in materia di obblighi di finanza pubblica tutti gli enti locali della Regione;
- l'art. 19 comma 1 lettera c) secondo cui gli enti locali sono tenuti ad assicurare: la sostenibilità della spesa di personale ai sensi dell'articolo 22, quale obbligo anche ai fini dei vincoli per il reclutamento e per il contenimento della spesa di personale;
- l'art. 22 secondo cui gli enti locali assicurano la sostenibilità della spesa complessiva del personale, al lordo degli oneri riflessi e al netto dell'IRAP, mantenendo la medesima entro un valore soglia;

RICHIAMATE:

- la Delibera di Giunta Regionale Friuli Venezia Giulia n. 1885 del 14/12/2020 di determinazione dei valori soglia e degli aspetti operativi relativi agli obblighi di finanza pubblica;
- la nota della Direzione Centrale Autonomie Locali, Funzione Pubblica, Sicurezza e Politiche per l'Immigrazione del 30/12/2020 avente ad oggetto "Norme di coordinamento della finanza locale – Obblighi di finanza pubblica in vigore dall'esercizio 2021 per i Comuni del Friuli Venezia Giulia";

VERIFICATO pertanto che sulla base della summenzionata normativa:

- i vincoli finora previsti dalla legge statale e non ricompresi nelle leggi regionali non si applicano agli Enti Locali del Friuli Venezia Giulia, ivi compresi quelli in materia di personale comunque denominati;

- non sono più applicabili i limiti al trattamento accessorio del personale rispetto al corrispondente valore 2016 (di cui al D.Lgs 75/2017) mentre permangono invece i limiti contrattuali del fondo straordinario (art. 17 comma 8 del CCRL biennio economico 2000-2001) e quelli delle indennità (art. 32 comma 7 del CCRL triennio economico 2016-2018);

PRESO ATTO della necessità di provvedere alla costituzione del Fondo per la contrattazione collettiva integrativa del personale del Comparto per l'anno 2021, redatto ai sensi del CCRL 15/10/2018;

RICORDATO che:

- gli oneri delle voci stipendiali diverse dalla produttività e dalle progressioni economiche, ivi compreso il lavoro straordinario, gravanti, in tutto o in parte, fino al 31 dicembre 2017, sul Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa, sono ora imputati a carico del bilancio degli Enti;
- il comma 9 del sopracitato art. 32 prevede che ogni qualvolta si operi un trasferimento del personale in attuazione dell'art. 31 del D.Lgs. 165/2001, l'ente cedente e quello cessionario, nella costituzione dei fondi, rispettivamente riducono e incrementano gli stessi per una quota spettante di risorse stabili e variabili in relazione alle unità di personale trasferito;
- gli enti che a decorrere dal 1° gennaio 2017 abbiano incrementato in maniera stabile le dotazioni organiche o che le incrementino in vigenza del contratto, possono aumentare le risorse stabili del Fondo;

DATO ATTO in data 30/09/2021 è stato sottoscritto l'accordo relativo all'interpretazione autentica dell'art. 32, commi 1 e 11, del contratto collettivo regionale di lavoro del personale non dirigente del comparto unico della Regione Friuli Venezia Giulia – triennio normativo ed economico 2016-2018;

PRECISATA la necessità di detto accordo in considerazione del fatto che, come evidenziato nella Relazione tecnico-finanziaria all'accordo medesimo trasmessa alla Corte dei Conti, essendo venuto meno il periodo sperimentale e transitorio, previsto per il periodo dal 1.1.2018 al 31.12.2020, che prevedeva, ai fini del finanziamento dell'incremento delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale delle Amministrazioni del Comparto Unico, l'utilizzo di quota parte dei risparmi strutturali conseguenti al processo di riforma ordinamentale comportante il superamento delle Province, si è reso necessario definire l'importo annuo per dipendente equivalente – risorse variabili di cui all'art. 32 c. 1 del CCRL 15.10.2018 a decorrere dal 1.1.2021;

DATO ATTO che detto importo è stato commisurato in euro 586,00 pro-dipendente e che pertanto lo stesso dovrà essere preso a riferimento per la determinazione delle risorse variabili in funzione del numero di dipendenti, con contratto a tempo indeterminato, in servizio alla data del 31 dicembre 2016;

PRESO ATTO che dall'applicazione delle modalità di calcolo previste dell'art. 32 del CCRL 15/10/2018 e relativo accordo di interpretazione autentica summenzionato, il Fondo per le risorse decentrate viene individuato per l'anno 2021 nell'importo pari a euro 93.402,35 (allegato A);

CONSIDERATO che la costituzione del Fondo risulta essere materia di esclusiva competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, in riferimento alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

RICHIAMATA la Relazione Tecnico – Finanziaria al CCRL 15/10/2018 allegata alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1710 del 14/09/2018 nella quale si evidenzia che gli incrementi del salario aggiuntivo per il personale degli enti locali vengono conteggiati quali oneri contrattuali;

RITENUTO pertanto di provvedere alla costituzione del Fondo per l'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2021 nell'importo di euro 93.402,35 come da allegato A) facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

CONSIDERATO che il comma 12 dell'art. 32 del CCRL 15/10/2018 richiede la certificazione dell'organo di revisione dell'ente per gli adempimenti previsti ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 10 dello stesso articolo di Contratto;

ACCERTATA l'assenza di un potenziale conflitto d'interessi del Responsabile del Procedimento e dei dipendenti coinvolti così come previsto dall'art. 6-bis della legge 241/1990 e succ. mod. ed dell'art. 7 del DPR 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165);

ATTESO che ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 e s.m.i. è stato eseguito il controllo preventivo di regolarità amministrativa, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

VISTI:

- il CCRL del 15.10.2018;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto;
- Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di procedere alla costituzione del Fondo per l'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2021 nell'importo di euro 93.402,35 come da allegato A) che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di procedere ad assumere il seguente impegno di spesa a favore del personale dipendente, dando atto che la spesa relativa alle progressioni già attribuite allo stesso ha trovato la relativa copertura finanziaria con l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 in quanto emolumenti fissi e continuativi derivanti dal contratto:

Descrizione	Capitolo	Classificazione	Importo
Fondo contrattazione integrativa 2021- parte contrattabile	990/1	1/11/1/1	37.466,66

3. di assumere gli impegni di spesa relativi alle indennità spettanti al personale dipendente e allo straordinario nei limiti previsti dall'art. 32 comma 7 del CCRL 15.10.2018, come risultante dall'allegato B alla presente determinazione, precisando che lo stesso reca gli importi relativi alle indennità attribuite fino al momento della costituzione, come segue:

Descrizione	Capitolo	Classificazione	Importo
Straordinario per il personale dipendente	992/10	1/1/1/1/3	6.032,00
Indennità per il personale dipendente	991/20	1/1/1/1/4	29.760,11

4. di assumere gli impegni di spesa relativi agli oneri riflessi e all'IRAP sul fondo, sulle indennità e sugli straordinari a valere sui relativi capitoli del bilancio di previsione 2021/2023 che presentano la necessaria disponibilità;

5. di dare atto che la spesa relativa agli incentivi per funzioni tecniche costituita nel fondo al netto degli oneri riflessi risulta essere pari ad euro 10.695,77 e che la stessa verrà coperta con un'entrata accertata in entrata a valere sul capitolo 2320/20 (Tit. 3; Tipol. 5; Cat. 99) mentre il relativo impegno verrà assunto sul capitolo 9286/10 (Miss. 1; Progr. 6; Tit. 1; Macr. 1) con apposito atto del Responsabile dell'Area 2 Servizi Territoriali;
6. di dare atto del parere positivo espresso dall'Organo di Revisione del 18/11/2021;
7. di inviare copia del presente atto alle OO.SS. e alle RSU;
8. che, con la firma del presente atto il sottoscritto dichiara di aver autovalutato l'assenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 1, comma 41, della Legge n. 190/2012, in riferimento a quanto previsto dal piano anticorruzione 2021 – 2023 adottato con deliberazione di giunta comunale n. 24 del 08.03.2021.

Il Responsabile di Area

F.to Toneguzzo Barbara

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto esecutivo in data 19-11-2021.

*per la motivazione indicata con nota:

Impegno N. 1210 del 19-11-2021 a Competenza CIG		
Missione Programma 5° livello 01.11-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		
<i>Capitolo</i> 990 <i>Articolo</i> 1 FONDO PER LA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA E PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI - PROGRESSIONI E PRODUTTIVITA' COME PREVISTO DA NUOVO CCRL		
<i>Causale</i>	COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA DEL PERSONALE DEL COMPARTO ANNO 2021.	
<i>Importo</i>	2021	€. 37.466,66

Il Responsabile
F.to Toneuzzo Barbara